



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 settembre 2008 (08.10)
(OR. en)**

13346/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0248 (COD)**

**CODEC 1173
TELECOM 135
MI 317
COMPET 342
DATAPROTECT 63
CONSOM 124**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Bruxelles, 1-4 settembre 2008 e 22-25 settembre 2008)

I. INTRODUZIONE

Il relatore on. Malcom HARBOUR (PPE/DE - UK) ha presentato, a nome della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, una relazione comprendente 152 emendamenti (1-152) alla proposta di direttiva. Inoltre:

- il gruppo politico IND/DEM ha presentato cinque emendamenti (153-157);
- il gruppo politico ALDE/ADLE ha presentato quattro emendamenti (158 e 176-178);
- il gruppo politico GUE/NGL ha presentato sette emendamenti (159-164 e 166);
- l'on. Silvia-Adriana TICĂU (PSE - RO) e altri parlamentari hanno presentato un emendamento (165);
- l'on. Dominique VLASTO (PPE/DE - FR) e altri parlamentari hanno presentato due emendamenti (167-168);

- il gruppo politico dei Verdi/ALE ha presentato sette emendamenti (169-175);
- il gruppo politico PPE/DE ha presentato un emendamento (179) e
- i gruppi politici PPE/DE, PSE e ALDE/ADLE hanno presentato congiuntamente quindici emendamenti (180-194).

II. DIBATTITO

Per i dettagli del dibattito, svoltosi il 2 settembre 2008, consultare il doc. 13345/08.

III. VOTAZIONE

Nella votazione in seduta plenaria, svoltasi il 24 settembre 2008, il Parlamento ha adottato 159 emendamenti (emendamenti 1-8, 10-12, 14-29, 31-32, 35-73, 75-80, 82-93, 95-122, 124-5, 127-9, 131-133, 135-147, 149-152, 157, 163, 165-166, 174 e 180-194).

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

P6_TA-PROV(2008)0452

Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela dalla vita privata e dei consumatori *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0698),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0420/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0318/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Il servizio universale costituisce una rete di protezione per le persone le cui risorse finanziarie, ubicazione geografica o esigenze sociali particolari non consentono di accedere ai servizi di base a disposizione della grande maggioranza dei cittadini. L'esigenza fondamentale del servizio universale stabilita dalla direttiva 2002/22/CE è di fornire agli utenti che lo richiedano un collegamento alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e ad un prezzo ragionevole. Essa non tratta pertanto né i servizi mobili né l'accesso a banda larga a Internet. Tale esigenza basilare si vede ora confrontata a sviluppi tecnologici e di mercato tali per cui le comunicazioni mobili possono in numerose aree rappresentare la forma principale di accesso e grazie alle quali le reti adottano sempre più spesso la tecnologia associata alle comunicazioni mobili e a banda larga. Tali sviluppi sollevano la necessità di valutare se siano rispettate le condizioni tecniche, sociali ed economiche che giustificano l'inclusione delle comunicazioni mobili e l'accesso alla banda larga fra gli obblighi di servizio universale nonché di considerare i connessi aspetti finanziari. A tal fine la Commissione presenterà entro l'autunno 2008 un riesame della portata dell'obbligo di servizio universale e proposte di riforma della direttiva 2002/22/CE, per conseguire i necessari obiettivi di pubblico interesse. La revisione prenderà in considerazione la competitività economica e sarà corredata da un'analisi delle condizioni sociali, commerciali e tecnologiche e del rischio di esclusione sociale. Essa affronterà anche le questioni della sostenibilità tecnica ed economica, dei costi stimati,

dell'allocazione dei costi e dei modelli di finanziamento per ogni obbligo di servizio universale ridefinito. Poiché le questioni attinenti alla portata dell'obbligo di servizio universale saranno tutte trattate separatamente nell'ambito della predetta procedura, la presente direttiva si rivolge esclusivamente agli altri aspetti della direttiva 2002/22/CE.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Salvo quanto previsto dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità¹, in particolare i requisiti per il loro uso da parte di utenti disabili di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), l'ambito di applicazione della direttiva 2002/22/CE deve essere esteso ad alcuni aspetti concernenti le apparecchiature terminali, onde agevolare l'accesso alle reti e la fruizione dei servizi. Tra tali apparecchiature figurano attualmente le apparecchiature terminali radio e televisive di sola ricezione nonché speciali dispositivi terminali per non udenti.

¹ G U L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) Gli Stati membri devono introdurre misure per sostenere la creazione di un mercato di prodotti e servizi di grande diffusione che integrino le funzionalità previste per gli utenti disabili. A tale scopo si potrà ad esempio, fare riferimento a norme europee, introducendo criteri in materia di accessibilità elettronica (eAccessibility) nelle procedure per gli appalti pubblici e nella prestazione di servizi legati ai bandi di gara e dando attuazione alla legislazione a tutela dei diritti delle persone disabili.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Occorre adeguare determinate definizioni per conformarle al principio della neutralità tecnologica e per tenere il passo del progresso tecnologico. In particolare, occorre separare le condizioni per la fornitura di un servizio dagli effettivi elementi di definizione di un servizio telefonico accessibile al pubblico, vale a dire un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente attraverso la selezione o la preselezione del vettore o la rivendita, chiamate nazionali e/o internazionali digitando uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. Un servizio che non rispetta tali condizioni non è un servizio telefonico accessibile al pubblico.

(5) Occorre adeguare determinate definizioni per conformarle al principio della neutralità tecnologica e per tenere il passo del progresso tecnologico. In particolare, occorre separare le condizioni per la fornitura di un servizio dagli effettivi elementi di definizione di un servizio telefonico accessibile al pubblico, vale a dire un servizio ***di comunicazione elettronica*** accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente attraverso la selezione o la preselezione del vettore o la rivendita, chiamate nazionali e/o internazionali digitando uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, ***e che preveda appositi mezzi di comunicazione per i disabili che utilizzano servizi di ritrasmissione testuale o di "conversazione globale", a prescindere***

dal fatto che detto servizio sia basato su una tecnologia a commutazione di circuito o di pacchetto. È la natura stessa di questo servizio a essere bidirezionale consentendo a entrambi gli interlocutori di comunicare. Un servizio che non rispetta tali condizioni, *come ad esempio un'applicazione "click-through" su un sito web del servizio utenti*, non è un servizio telefonico accessibile al pubblico.

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Le disposizioni contrattuali devono applicarsi non soltanto ai consumatori ma anche ad altri utenti finali, in primo luogo le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) che potrebbero preferire un contratto studiato per le esigenze del consumatore. Per non imporre inutili oneri amministrativi ai fornitori di servizi e per evitare le complessità legate alla definizione di PMI, le disposizioni contrattuali non dovranno applicarsi agli altri utenti finali automaticamente, ma solo su richiesta. Gli Stati membri dovranno adottare misure appropriate per informare le PMI di questa possibilità.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 12

Testo della Commissione

(12) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono essere tenuti a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o no dell'accesso ai servizi d'emergenza e a comunicare ai clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e, successivamente, a scadenze regolari, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione. È opportuno che i clienti siano anche informati delle eventuali misure che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica può adottare per far fronte alle minacce alla sicurezza o per reagire ad un incidente riguardante la sicurezza o l'integrità, dato che tali misure potrebbero avere ripercussioni dirette o indirette sui dati o sulla vita privata dei clienti o su altri aspetti del servizio fornito.

Emendamento

(12) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono essere tenuti a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o no dell'accesso ai servizi d'emergenza **e di informazioni sulla localizzazione del chiamante** e a comunicare ai clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e, successivamente, a scadenze regolari, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione. **Tali informazioni dovranno includere gli eventuali limiti di copertura del territorio, sulla base dei parametri tecnico-operativi programmati per il servizio e dell'infrastruttura disponibile. Se il servizio non è fornito su una rete di telefonia a commutazione di circuito, le informazioni dovranno includere il livello di affidabilità dell'accesso e delle informazioni sulla localizzazione del chiamante rispetto al servizio fornito su una rete a commutazione di circuito, tenendo conto degli attuali standard tecnologici e qualitativi e di ogni parametro di qualità del servizio indicato nella direttiva 2002/22/CE. Le chiamate vocali restano la forma più sicura ed affidabile di accesso ai servizi di emergenza. Altri mezzi di contatto, come i messaggi da telefoni cellulari (SMS), potrebbero risultare meno affidabili e mancare di immediatezza. Gli Stati membri devono comunque, ove lo giudichino opportuno, mantenere la facoltà di promuovere lo sviluppo e l'implementazione di altri mezzi di accesso ai servizi di emergenza in grado di assicurare un accesso equivalente a quello delle chiamate vocali.** È opportuno che i clienti siano anche informati **dei tipi di interventi** che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica può adottare per far fronte alle minacce alla sicurezza o

per reagire ad un incidente riguardante la sicurezza o l'integrità, dato che tali misure potrebbero avere ripercussioni dirette o indirette sui dati o sulla vita privata dei clienti o su altri aspetti del servizio fornito.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Riguardo alle apparecchiature terminali il contratto con il consumatore dovrà specificare le eventuali restrizioni d'uso imposte dal fornitore di servizi all'utente, come il blocco della carta SIM nei dispositivi mobili, e le eventuali commissioni dovute in caso di cessazione del contratto, anticipata o per scadenza naturale, compresi gli eventuali costi addebitati agli utenti che intendono conservare l'apparecchiatura.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) Senza che ciò imponga al fornitore di servizi l'obbligo di intervenire al di là di quanto previsto dal diritto comunitario, il contratto con il consumatore deve anche specificare il tipo di azione che il fornitore può eventualmente adottare in caso di incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e di vulnerabilità, e le eventuali disposizioni in materia di compensazione da lui previste per tali casi.

Emendamento 191

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quater) Allo scopo di affrontare gli aspetti di interesse pubblico per quanto riguarda l'utilizzazione dei servizi di comunicazione e allo scopo di incoraggiare la protezione dei diritti e le libertà dei terzi, le autorità nazionali competenti dovrebbero essere in grado di elaborare e diffondere, con l'aiuto dei fornitori, informazioni di interesse pubblico relative all'utilizzazione dei servizi di comunicazione. Tali informazioni dovrebbero includere avvertenze di interesse pubblico concernenti le violazioni del diritto d'autore, altri usi illegali e la diffusione di contenuti dannosi, nonché consigli e mezzi di protezione contro i rischi alla sicurezza personale che possono, ad esempio, sorgere in seguito alla divulgazione di informazioni personali e in alcuni casi riservate e di dati personali. Tali informazioni potrebbero essere coordinate tramite la procedura di cooperazione di cui all'articolo 33, paragrafo 2 bis della direttiva 2002/22/CE. Tali informazioni di pubblico interesse dovrebbero essere aggiornate ogni qualvolta sia necessario e dovrebbero essere presentate in formati comprensibili su supporto cartaceo e formato elettronico come prescritto da ogni Stato membro e sui siti web delle autorità pubbliche nazionali. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di obbligare i fornitori a diffondere tali informazioni standardizzate a tutti i loro clienti in modo ritenuto idoneo dalle autorità nazionali di regolamentazione. I costi addizionali significativi incorsi dai fornitori di servizi per diffondere tali informazioni dovrebbero essere concordati tra i fornitori e le autorità competenti ed essere a carico di tali autorità. Le informazioni in questione

devono figurare anche nei contratti.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) La direttiva 2002/22/CE si applica rispettando senza eccezioni le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori e le norme nazionali conformi al diritto comunitario.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. ***In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole.***

Emendamento

(14) ***Gli utenti finali dovrebbero decidere quali contenuti legittimi poter trasmettere e ricevere, e quali servizi, applicazioni, hardware e software intendono usare a tal fine, senza pregiudizio per la necessità di preservare l'integrità e la sicurezza delle reti e dei servizi.*** E' opportuno che un mercato concorrenziale ***caratterizzato da offerte trasparenti secondo il disposto della direttiva 2002/22/CE*** assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. ***Tali informazioni dovrebbero, a discrezione del fornitore, specificare il tipo di contenuto, applicazione o servizio, le singole applicazioni o servizi interessati, o entrambi. A seconda della tecnologia impiegata e del tipo di restrizione e/o limitazione, tali limitazioni e/o restrizioni possono richiedere il consenso dell'interessato a norma della direttiva 2002/58/CE (direttiva sulla privacy) relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche.***

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Un mercato concorrenziale dovrebbe altresì garantire che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio richiesto; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, restrizioni e/o limitazioni d'uso e il rallentamento del traffico. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi delle direttive che istituiscono un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, onde garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole. Le autorità nazionali di regolamentazione devono inoltre avere la facoltà di emanare linee guida che definiscano criteri minimi in materia di qualità del servizio ai sensi della Direttiva 2002/22/CE e di adottare ogni altra misura qualora gli altri interventi correttivi non siano stati a loro giudizio efficaci, avuto riguardo agli interessi degli utenti e a ogni altra pertinente circostanza. Tali linee guida o misure possono riguardare la fornitura di una serie di servizi di base non soggetti a restrizioni.

Emendamento 194

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) In mancanza di norme applicabili del diritto comunitario, il contenuto, l'applicazione e i servizi sono ritenuti legali o dannosi secondo il diritto nazionale sostanziale e procedurale. Spetta alle autorità competenti degli Stati membri, non ai fornitori di reti o servizi di comunicazioni elettroniche, decidere, seguendo le normali procedure, se il contenuto, le applicazioni e i servizi siano legali o dannosi o non lo siano. La direttiva 2002/22/CE è senza pregiudizio della direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico), la quale tra l'altro contiene una norma detta "semplice condotta" per i fornitori intermedi di servizi. La direttiva 2002/22/CE non richiede che i fornitori controllino le informazioni trasmesse sulle loro reti o adottino azioni punitive o legali contro i loro clienti a causa di tali informazioni e non considera i fornitori responsabili di tali informazioni. La responsabilità per eventuali azioni punitive o legali spetta alle autorità preposte all'applicazione della legge.

Emendamento 190

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 quater) La direttiva 2002/22/CE non pregiudica una gestione della rete ragionevole e non discriminatoria da parte dei fornitori.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 quinquies) Poiché l'adozione di misure correttive fra loro incoerenti compromette seriamente la realizzazione del mercato interno, la Commissione deve analizzare ogni direttiva o altra misura emanata dalle autorità nazionali di regolamentazione ai fini di un eventuale intervento regolamentare a livello della Comunità e, se necessario, adottare misure tecniche che assicurino un'attuazione uniforme in tutta la Comunità.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 15

Testo della Commissione

(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che i consumatori di servizi di comunicazioni elettroniche siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica. È inoltre opportuno che tali autorità **pubblichino** guide tariffarie **se assenti dal** mercato. Gli operatori non devono percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni tariffarie già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti siano correttamente informati del prezzo o del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. **È opportuno che la Commissione possa adottare misure tecniche di attuazione per assicurare che gli utenti beneficino della trasparenza tariffaria regolata in maniera uniforme nella Comunità.**

Emendamento

(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che i consumatori di servizi di comunicazioni elettroniche siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica. È inoltre opportuno che tali autorità **rendano disponibili, anche per il tramite di terzi, guide tariffarie a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, nel caso in cui non siano reperibili sul** mercato. Gli operatori non devono percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni tariffarie già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti siano correttamente informati del prezzo o del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. **Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter disporre che tali informazioni siano rese di dominio pubblico e, per le categorie di servizi da esse determinate, prima della connessione al numero chiamato. Nel determinare i tipi di chiamata soggetti ad informazione tariffaria prima della connessione, le autorità nazionali di regolamentazione**

dovrebbero considerare la tipologia del servizio, le condizioni tariffarie allo stesso applicabili e se esso è offerto da un fornitore diverso da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica.

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) I consumatori dovrebbero essere informati dei loro diritti in merito all'utilizzo che viene fatto delle loro informazioni personali pubblicate negli elenchi abbonati, e in particolare della o delle finalità di tali elenchi, come pure del loro diritto gratuito a non figurare in un elenco pubblico di abbonati, secondo il disposto della direttiva 2002/58/CE. Nel caso in cui esistano sistemi che permettono di inserire informazioni nelle banche dati degli elenchi senza che esse siano diffuse agli utenti dei servizi di elenchi, i consumatori devono essere informati di questa possibilità.

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 ter) Gli Stati membri dovrebbero creare un sistema di sportelli unici per tutte le richieste di informazione degli utenti. Tali sportelli, che potrebbero essere gestiti dalle autorità nazionali di regolamentazione di concerto con le associazioni dei consumatori, devono essere anche in grado di fornire assistenza legale in caso di controversie con gli operatori. L'accesso agli sportelli deve essere gratuito e gli utenti devono essere informati della loro esistenza mediante regolari campagne d'informazione.

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico sulle reti. In particolare, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione per determinare i requisiti di qualità che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno utilizzare.

soppresso

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) I servizi di consultazione di elenchi dovrebbero essere, e spesso sono, forniti in regime di concorrenza, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica¹. È opportuno prevedere misure su larga scala che assicurino l'inserimento dei dati degli utenti finali (fissi e mobili) nelle basi dati, la fornitura orientata ai costi di tali dati ai prestatori di servizi e la fornitura di accesso alla rete secondo criteri orientati ai costi, ragionevoli e trasparenti, al fine di garantire agli utenti finali di beneficiare appieno della concorrenza, allo scopo ultimo di creare le condizioni per sottrarre questi servizi alla regolamentazione del mercato al dettaglio.

¹ *GU L 249, del 17.9.2002, pag. 21.*

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 19

Testo della Commissione

(19) È opportuno che gli utenti finali possano chiamare ed avere accesso ai servizi di emergenza disponibili utilizzando un qualsiasi servizio telefonico che permetta di effettuare chiamate vocali attraverso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. I servizi di emergenza devono garantire che le chiamate al numero "112" ricevano risposte e un trattamento rapidi ed efficaci almeno quanto le chiamate agli altri numeri di emergenza nazionali. È importante informare un numero sempre maggiore di cittadini dell'esistenza del numero di emergenza "112", in modo da migliorare la protezione e la sicurezza dei cittadini che viaggiano nell'Unione europea. A tal fine, è opportuno che i cittadini siano perfettamente informati del fatto che il numero "112" può essere utilizzato come numero di emergenza unico quando viaggiano in qualsiasi Stato membro, in particolare attraverso l'affissione delle informazioni nelle stazioni stradali e ferroviarie, nei porti o negli aeroporti internazionali, nelle cabine telefoniche, come pure la pubblicazione di informazioni negli elenchi telefonici, nella documentazione e nelle fatture inviate agli abbonati. Occorre rafforzare l'obbligo di fornire informazioni sulla localizzazione del chiamante in modo da migliorare la protezione dei cittadini dell'Unione europea. In particolare è necessario che gli operatori forniscano automaticamente informazioni sulla localizzazione del chiamante ai servizi di emergenza (modalità "push"). Per tener conto del progresso tecnologico, che permette in particolare una precisione sempre maggiore delle informazioni di localizzazione, occorre dare alla

Emendamento

(19) È opportuno che gli utenti finali possano chiamare ed avere accesso ai servizi di emergenza disponibili utilizzando un qualsiasi servizio telefonico che permetta di effettuare chiamate vocali attraverso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. I servizi di emergenza devono garantire che le chiamate al numero "112" ricevano risposte e un trattamento rapidi ed efficaci almeno quanto le chiamate agli altri numeri di emergenza nazionali. È importante informare un numero sempre maggiore di cittadini dell'esistenza del numero di emergenza "112", in modo da migliorare la protezione e la sicurezza dei cittadini che viaggiano nell'Unione europea. A tal fine, è opportuno che i cittadini siano perfettamente informati del fatto che il numero "112" può essere utilizzato come numero di emergenza unico quando viaggiano in qualsiasi Stato membro, in particolare attraverso l'affissione delle informazioni nelle stazioni stradali e ferroviarie, nei porti o negli aeroporti internazionali, nelle cabine telefoniche, come pure la pubblicazione di informazioni negli elenchi telefonici, nella documentazione e nelle fatture inviate agli abbonati. ***Tale compito spetta in primo luogo agli Stati membri, ma la Commissione deve continuare a supportare ed integrare le iniziative intraprese dagli Stati membri volte a innalzare e valutare periodicamente il livello di informazione del pubblico sull'esistenza del 112.*** Occorre rafforzare l'obbligo di fornire informazioni sulla localizzazione del chiamante in modo da migliorare la protezione dei cittadini dell'Unione europea. In particolare è necessario che gli operatori forniscano

Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione per garantire l'effettiva utilizzazione del numero "112" nella Comunità, nell'interesse dei cittadini dell'Unione europea.

automaticamente informazioni sulla localizzazione del chiamante ai servizi di emergenza (modalità "push"). Per tener conto del progresso tecnologico, che permette in particolare una precisione sempre maggiore delle informazioni di localizzazione, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione per garantire l'effettiva utilizzazione del numero "112" nella Comunità, nell'interesse dei cittadini dell'Unione europea.

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 21

Testo della Commissione

(21) *I paesi ai quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito il codice internazionale "3883" hanno delegato la responsabilità amministrativa dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS, European Telephony Numbering Space) al comitato delle comunicazioni elettroniche (ECC, Electronic Communications Committee) della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Il progresso tecnologico e lo sviluppo dei mercati mostrano che lo spazio europeo di numerazione telefonica rappresenta un'opportunità per lo sviluppo di servizi paneuropei, ma che, al momento, non è in grado di esprimere pienamente il suo potenziale a causa delle prescrizioni procedurali eccessivamente burocratiche e dell'assenza di coordinamento tra le amministrazioni nazionali. Per promuovere lo sviluppo dello spazio europeo di numerazione telefonica, è opportuno trasferirne la gestione (che comprende le attività di assegnazione, controllo e sviluppo) all'Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche istituita dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], qui di seguito denominata "l'Autorità". Tale Autorità dovrà assicurare il coordinamento con i paesi che condividono il codice "3883", ma che non sono Stati membri, per conto degli Stati membri ai quali è stato assegnato il codice "3883".*

Emendamento

(21) *Lo sviluppo del codice internazionale "3883" (spazio europeo di numerazione telefonica - European Telephony Numbering Space, ETNS) è attualmente ostacolato da prescrizioni procedurali eccessivamente burocratiche e da insufficiente conoscenza. Per promuovere lo sviluppo dello spazio europeo di numerazione telefonica, la Commissione deve demandarne la responsabilità gestionale e la competenza per l'assegnazione e la promozione del numero a [xxx] oppure, sul modello del dominio di alto livello ".ue", a un'organizzazione distinta designata dalla Commissione sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, con norme operative da incorporare nel diritto comunitario.*

Emendamento 189

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Conformemente alla sua decisione 2007/116/CE del 15 febbraio 2007 che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale¹, la Commissione ha riservato i numeri nell'arco di numerazione che inizia con "116" ad alcuni servizi a valenza sociale. I numeri identificati in tale decisione possono essere usati soltanto per gli scopi in essa specificati, ma gli Stati membri non sono tenuti ad assicurare che i servizi associate con i numeri riservati vengano effettivamente forniti. Le disposizioni a tale riguardo della decisione 2007/116/CE dovrebbero essere riflesse nella direttiva 2002/22/CE allo scopo di integrarli più saldamente nel contesto regolamentare delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e di assicurarne l'accessibilità anche da parte degli utenti finali disabili. Considerando gli aspetti particolari relativi alla denuncia dei minori scomparsi e la disponibilità attualmente limitata di tale servizio, gli Stati membri dovrebbero non soltanto riservarvi un numero ma anche assicurare che un servizio per denunciare la scomparsa dei minori sia effettivamente disponibile sui loro territori con il numero telefonico 116000.

¹ *GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.*

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 22

Testo della Commissione

(22) L'esistenza di un mercato unico implica che gli utenti finali possano accedere a tutti i numeri presenti nei piani nazionali di numerazione degli altri Stati membri, nonché ai servizi, in particolare quelli della società dell'informazione, per mezzo di numeri non geografici nella Comunità, compresi i numeri verdi e i numeri a tariffa maggiorata. Occorre inoltre che gli utenti finali possano accedere ai numeri dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS) e ai numeri verdi internazionali universali (UIFN). È opportuno non impedire l'accesso transfrontaliero alle risorse di numerazione e ai servizi correlati, salvo nei casi oggettivamente giustificati, in particolare ove ciò sia necessario per lottare contro le frodi e gli abusi, ad esempio in relazione ad alcuni servizi a tariffazione maggiorata oppure se il numero è riservato a una portata esclusivamente nazionale (ad esempio, un numero abbreviato nazionale). Occorre informare gli utenti in anticipo e con chiarezza di ogni costo applicabile ai numeri verdi, come il costo delle chiamate internazionali verso numeri accessibili attraverso i normali prefissi internazionali. Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, è opportuno che la Commissione possa adottare misure di attuazione.

Emendamento

(22) L'esistenza di un mercato unico implica che gli utenti finali possano accedere a tutti i numeri presenti nei piani nazionali di numerazione degli altri Stati membri, nonché ai servizi, in particolare quelli della società dell'informazione, per mezzo di numeri non geografici nella Comunità, compresi i numeri verdi e i numeri a tariffa maggiorata. Occorre inoltre che gli utenti finali possano accedere ai numeri dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS) e ai numeri verdi internazionali universali (UIFN). È opportuno non impedire l'accesso transfrontaliero alle risorse di numerazione e ai servizi correlati, salvo nei casi oggettivamente giustificati, in particolare ove ciò sia necessario per lottare contro le frodi e gli abusi, ad esempio in relazione ad alcuni servizi a tariffazione maggiorata oppure se il numero è riservato a una portata esclusivamente nazionale (ad esempio, un numero abbreviato nazionale). Occorre informare gli utenti in anticipo e con chiarezza di ogni costo applicabile ai numeri verdi, come il costo delle chiamate internazionali verso numeri accessibili attraverso i normali prefissi internazionali. Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, è opportuno che la Commissione possa adottare misure di attuazione. ***Gli utenti finali dovrebbero anche potersi mettere in comunicazione con altri utenti finale (specie mediante i numeri del protocollo Internet (IP)) per scambiarsi informazioni, indipendentemente dall'operatore prescelto.***

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Per trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è necessario che i consumatori possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se preferiscono. È essenziale assicurare che possano farlo senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, in particolare sotto forma di condizioni contrattuali, procedure, costi ecc. Ciò non esclude la possibilità di imporre periodi contrattuali minimi ragionevoli nei contratti proposti ai consumatori. La portabilità del numero dovrebbe essere attuata al più presto perché è un elemento chiave della libertà di scelta da parte dei consumatori e della effettiva concorrenza nell'ambito dei mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche. Per poter adattare la portabilità del numero al progresso tecnologico e all'evoluzione dei mercati, in particolare per garantire l'eventuale trasferimento dei repertori personali dell'abbonato e delle informazioni che ne costituiscono il profilo memorizzate nella rete, è opportuno dare alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione in questo settore. Nel valutare se le condizioni tecnologiche e commerciali permettono o no il trasferimento dei numeri tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e le reti mobili, occorre in particolare tener conto dei prezzi pagati dagli utenti e dei costi di passaggio a carico delle imprese che forniscono servizi in postazione fissa e attraverso reti mobili.

Emendamento

(23) Per trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è necessario che i consumatori possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se preferiscono. È essenziale assicurare che possano farlo senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, in particolare sotto forma di condizioni contrattuali, procedure, costi ecc. Ciò non esclude la possibilità di imporre periodi contrattuali minimi ragionevoli nei contratti proposti ai consumatori. La portabilità del numero dovrebbe essere attuata al più presto, ***di norma entro e non oltre un giorno dalla richiesta dell'utente***, perché è un elemento chiave della libertà di scelta da parte dei consumatori e della effettiva concorrenza nell'ambito dei mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche. ***Le esperienze riscontrate in taluni Stati membri ha tuttavia dimostrato il potenziale rischio che il passaggio a un altro operatore avvenga senza il consenso dell'utente. Benché tale materia rientri principalmente fra le competenze delle autorità giudiziarie e di polizia, gli Stati membri dovrebbero poter imporre in materia di portabilità opportune misure minime necessarie atte a ridurre il più possibile tali rischi senza compromettere l'attrattiva di tale processo per i consumatori.*** Per poter adattare la portabilità del numero al progresso tecnologico e all'evoluzione dei mercati, in particolare per garantire l'eventuale trasferimento dei repertori personali dell'abbonato e delle informazioni che ne costituiscono il profilo memorizzate nella rete, è opportuno dare alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione in questo settore. Nel valutare se le condizioni tecnologiche e commerciali permettono o no il trasferimento dei numeri tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e le reti mobili, occorre in particolare tener conto dei prezzi pagati dagli utenti e dei

costi di passaggio a carico delle imprese che forniscono servizi in postazione fissa e attraverso reti mobili.

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 24

Testo della Commissione

(24) *In base alla definizione contenuta nella direttiva servizi di media audiovisivi del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...] 2007, la radiodiffusione televisiva è un servizio lineare di media audiovisivo che è fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto; un fornitore di servizi di media può fornire vari palinsesti audio o audiovisivi (canali).* È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione, *ma esclusivamente a canali di radiodiffusione* forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione *nella loro legislazione nazionale*, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. *Tenuto conto della rapida evoluzione della tecnologia e delle condizioni commerciali, è opportuno che tale riesame completo abbia luogo almeno ogni tre anni e preveda una consultazione pubblica di tutte le parti interessate. Uno o più canali di radiodiffusione possono essere integrati da* servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di

Emendamento

(24) È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione *per servizi radiofonici e di media audiovisivi, nonché servizi complementari* forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. *I servizi audiovisivi sono definiti nella direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive¹.* Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. *I servizi complementari comprendono, ma non esclusivamente, i servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.*

televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.

¹ *GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.*

Emendamento 192

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Per superare le lacune esistenti in termini di consultazione dei consumatori e trattare in modo adeguato gli interessi dei cittadini, occorre che gli Stati membri istituiscano **un adeguato meccanismo** di consultazione. **Quest'ultimo potrebbe** assumere la forma di un organismo che conduce, in modo indipendente dall'autorità nazionale di regolamentazione e dai fornitori di servizi, ricerche sulle questioni legate ai consumatori, come i comportamenti dei consumatori e i meccanismi di cambiamento di fornitore, operando in modo trasparente e fornendo un contributo alle procedure esistenti di consultazione delle parti interessate. Ove sia necessario agevolare l'accesso e l'utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica e delle apparecchiature terminali da parte degli utenti disabili, e fatta salva la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, in particolare i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), relativi all'uso di tali apparecchi da parte di utenti disabili, è opportuno dare alla Commissione la facoltà di adottare misure d'attuazione.

Emendamento

(25) Per superare le lacune esistenti in termini di consultazione dei consumatori e trattare in modo adeguato gli interessi dei cittadini, occorre che gli Stati membri istituiscano **adeguati meccanismi** di consultazione. **Questi ultimi potrebbero** assumere la forma di un organismo che conduce, in modo indipendente dall'autorità nazionale di regolamentazione e dai fornitori di servizi, ricerche sulle questioni legate ai consumatori, come i comportamenti dei consumatori e i meccanismi di cambiamento di fornitore, operando in modo trasparente e fornendo un contributo alle procedure esistenti di consultazione delle parti interessate. ***Inoltre, occorre stabilire un meccanismo che renda possibile una cooperazione adeguata su questioni relative alla promozione di contenuto legale. Le procedure di cooperazione stabilite secondo tale meccanismo non dovrebbero tuttavia prevedere una sorveglianza sistematica dell'utilizzazione di Internet.*** Ove sia necessario agevolare l'accesso e l'utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica e delle apparecchiature terminali da parte degli utenti disabili, e fatta salva la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, in particolare i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), relativi all'uso di tali apparecchi da parte di utenti disabili, è opportuno dare alla Commissione la facoltà di adottare misure d'attuazione.

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) La risoluzione extragiudiziale delle controversie va rafforzata prevedendo il ricorso ad organi specializzati indipendenti e garantendo nelle relative procedure il rispetto dei principi minimi enunciati nella Raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo¹. Gli Stati membri potranno presentare ricorso agli attuali organi preposti alla risoluzione delle controversie, purché in regola con i requisiti applicabili, o istituire nuovi organi.

¹ *GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.*

Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) La direttiva 2002/58/CE armonizza le disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, e in particolare del diritto alla vita privata e del diritto alla riservatezza e alla sicurezza dei sistemi informatici, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità.

Emendamento 180

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 ter) Il trattamento di dati finalizzato alla sicurezza della rete e dell'informazione, che garantisce la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la confidenzialità dei dati conservati o trasmessi consentirà il trattamento di tali dati per il legittimo interesse del responsabile del trattamento al fine di prevenire l'accesso non autorizzato e la distribuzione dolosa del codice, di porre fine ad attacchi finalizzati al diniego di servizi, e danni al computer e ai sistemi di comunicazione elettronica. L'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) dovrebbe pubblicare studi regolari al fine di illustrare i tipi di trattamento consentiti in base all'articolo 6 della presente direttiva.

Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 quater) Nel definire le misure di attuazione relative alla sicurezza del trattamento, ai sensi della procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione deve coinvolgere tutte le autorità e le organizzazioni europee pertinenti (l'ENISA, il Garante europeo della protezione dei dati e il gruppo dell'articolo 29) nonché tutte le parti interessate, in particolare al fine di essere informata sui migliori metodi disponibili a livello tecnico ed economico per migliorare l'attuazione della direttiva 2002/58/CE.

Emendamento 28

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 quinquies) Le disposizioni della direttiva 2002/58/CE precisano e integrano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹ e prevedono la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone fisiche o giuridiche.

¹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Emendamento 29

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 27

Testo della Commissione

(27) La liberalizzazione dei mercati e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, unita al rapido progresso tecnologico, ha stimolato la concorrenza e la crescita economica ed ha prodotto una vasta gamma di servizi destinati agli utenti finali, accessibili attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica. ***È necessario garantire un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata ai consumatori e agli utenti, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate per fornire un determinato servizio.***

Emendamento

(27) La liberalizzazione dei mercati e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, unita al rapido progresso tecnologico, ha stimolato la concorrenza e la crescita economica ed ha prodotto una vasta gamma di servizi destinati agli utenti finali, accessibili attraverso le reti pubbliche ***e private*** di comunicazione elettronica ***e le reti private accessibili al pubblico.***

Emendamento 185

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) Gli indirizzi IP sono essenziali per l'operatività di internet. Essi identificano con un numero, nell'ambito di una rete, i dispositivi collegati, come i computer o i cellulari di nuova generazione. Visti i diversi scenari in cui sono utilizzati gli indirizzi IP e le tecnologie collegate che si vanno rapidamente sviluppando, sono state sollevate delle questioni a proposito del loro utilizzo come dati personali in determinate circostanze. La Commissione dovrebbe quindi effettuare uno studio sugli indirizzi IP e il loro utilizzo e presentare le opportune proposte in merito.

Emendamento 182

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Il progresso tecnologico permette lo sviluppo di nuove applicazioni basate su dispositivi per la raccolta e l'identificazione dei dati, come ad esempio i dispositivi senza contatto che utilizzano le radiofrequenze. Gli RFID (Radio Frequency Identification Devices, dispositivi di identificazione a radiofrequenza), ad esempio, utilizzano le radiofrequenze per rilevare dati da etichette identificate in modo univoco, che possono in seguito essere trasferiti attraverso le reti di comunicazione esistenti. Un ampio utilizzo di tali tecnologie può generare significativi vantaggi economici e sociali e, di conseguenza, apportare un contributo prezioso al mercato interno, sempre che il loro utilizzo risulti accettabile per la popolazione. A tal fine, è necessario garantire la tutela *dei* diritti fondamentali degli individui, *in particolare* il diritto alla

(28) Il progresso tecnologico permette lo sviluppo di nuove applicazioni basate su dispositivi per la raccolta e l'identificazione dei dati, come ad esempio i dispositivi senza contatto che utilizzano le radiofrequenze. Gli RFID (Radio Frequency Identification Devices, dispositivi di identificazione a radiofrequenza), ad esempio, utilizzano le radiofrequenze per rilevare dati da etichette identificate in modo univoco, che possono in seguito essere trasferiti attraverso le reti di comunicazione esistenti. Un ampio utilizzo di tali tecnologie può generare significativi vantaggi economici e sociali e, di conseguenza, apportare un contributo prezioso al mercato interno, sempre che il loro utilizzo risulti accettabile per la popolazione. A tal fine, è necessario garantire la tutela *di tutti i* diritti fondamentali degli individui, *compreso* il

vita privata e alla tutela dei dati a carattere personale. Quando tali dispositivi sono collegati a reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, o usano servizi di comunicazione elettronica come infrastruttura di base, è opportuno che si applichino le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle sulla sicurezza, sui dati relativi al traffico e alla localizzazione e sulla riservatezza.

diritto alla vita privata e alla tutela dei dati a carattere personale. Quando tali dispositivi sono collegati a reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, o usano servizi di comunicazione elettronica come infrastruttura di base, è opportuno che si applichino le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle sulla sicurezza, sui dati relativi al traffico e alla localizzazione e sulla riservatezza.

Emendamento 31

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) È opportuno che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotti misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare la sicurezza dei suoi servizi. Fatte salve le disposizioni della direttiva 1995/46/CE e della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione¹, tali misure dovrebbero assicurare che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per scopi legalmente autorizzati e che i dati personali conservati o trasmessi nonché la rete e i servizi siano protetti. Occorre inoltre istituire una politica di sicurezza per il trattamento dei dati personali onde individuare le vulnerabilità del sistema e mettere in atto un monitoraggio regolare e misure di prevenzione, correzione e attenuazione.

¹ GUL 105 del 13.4.2006, pag. 54.

Emendamento 32

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 ter) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione controllino le misure adottate e diffondano le migliori prassi dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

Emendamento 183

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno ***economico e sociale, tra cui il furto d'identità***. È pertanto opportuno che ***gli abbonati che sono vittima di tali violazioni di sicurezza*** siano avvisati tempestivamente ***per permettere loro di adottare le precauzioni necessarie***. È opportuno che l'avviso informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per ***gli*** utenti.

(29) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato ***o di un singolo*** può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno ***per gli utenti***. È pertanto opportuno che ***l'autorità nazionale di regolamentazione o un'altra autorità nazionale competente*** siano avvisate tempestivamente ***dal pertinente prestatore di servizi di ogni violazione della sicurezza. L'autorità competente dovrebbe determinare la gravità della violazione e richiedere ai pertinenti fornitori, se del caso, di notificare senza indugio la violazione alle persone che ne sono direttamente interessate. Inoltre, e nel caso in cui esista un pericolo imminente e diretto per i diritti e gli interessi dei consumatori (come nel caso di accesso non autorizzato al contenuto della posta elettronica, ai dati relativi alle carte di credito, ecc.) i pertinenti fornitori di servizi dovrebbero avvisare immediatamente e direttamente anche gli utenti interessati, oltre alle competenti autorità nazionali. Infine, i fornitori dovrebbero notificare su base annuale agli utenti interessati tutte le violazioni della sicurezza, ai sensi della presente direttiva, verificatesi durante il periodo di***

riferimento. È opportuno che l'avviso *alle autorità nazionali e agli utenti* contenga informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per *la protezione degli* utenti.

Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) *In sede di attuazione delle misure di recepimento della direttiva 2002/58/CE, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il diritto nazionale in modo conforme a detta direttiva, ma anche provvedere a non fondarsi su un'interpretazione di detta direttiva che entri in conflitto con altri diritti fondamentali o principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità.*

Emendamento 36

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) *È opportuno che l'Autorità contribuisca ad innalzare il livello protezione dei dati a carattere personale e della vita privata, in particolare attraverso la fornitura di consulenze e pareri, la promozione delle scambio delle migliori pratiche in materia di gestione dei rischi e la fissazione di metodi comuni per la valutazione dei rischi. In particolare, l'Autorità deve contribuire all'armonizzazione di misure tecniche ed organizzative idonee in materia di sicurezza.*

soppresso

Emendamento 37

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 34

Testo della Commissione

(34) I software che registrano le azioni dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti "software spia" o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB.

Emendamento

(34) I software che registrano le azioni dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti "software spia" o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM e chiavi USB.
Gli Stati membri devono incoraggiare gli utenti finali ad adottare le misure necessarie per proteggere le loro apparecchiature terminali contro i virus e i software spia.

Emendamento 38

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 35

Testo della Commissione

(35) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono investire pesantemente nella lotta contro le comunicazioni commerciali indesiderate ("spam"). A differenza degli utenti finali, essi possiedono le conoscenze e le risorse necessarie per individuare ed identificare coloro che inviano tali comunicazioni commerciali indesiderate. È necessario, pertanto, che i fornitori di servizi di posta elettronica e gli altri fornitori di servizi abbiano la possibilità di promuovere azioni giudiziarie contro i mittenti di comunicazioni commerciali indesiderate (spammer) e di difendere quindi sia gli interessi dei loro clienti, sia i propri interessi commerciali legittimi.

Emendamento

(35) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono investire pesantemente nella lotta contro le comunicazioni commerciali indesiderate ("spam"). A differenza degli utenti finali, essi possiedono le conoscenze e le risorse necessarie per individuare ed identificare coloro che inviano tali comunicazioni commerciali indesiderate. È necessario, pertanto, che i fornitori di servizi di posta elettronica e gli altri fornitori di servizi abbiano la possibilità di promuovere azioni giudiziarie contro i mittenti di comunicazioni commerciali indesiderate (spammer) **per tali violazioni** e di difendere quindi sia gli interessi dei loro clienti, sia i propri interessi commerciali legittimi.

Emendamento 39

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) Qualora possano essere trattati dati di localizzazione diversi da quelli relativi al traffico, tali dati dovranno essere trattati soltanto se resi anonimi o con il previo consenso degli utenti o abbonati interessati, ai quali vanno fornite informazioni chiare e complete circa la possibilità di ritirare in qualsiasi momento il proprio consenso.

Emendamento 40

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) È opportuno che la Commissione, a condizione che il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea¹ entri in vigore, presenti al Consiglio e al Parlamento europeo una nuova proposta legislativa, dotata di una nuova base giuridica, concernente la protezione della vita privata e la sicurezza dei dati nelle comunicazioni elettroniche.

¹ *GU C 306 del 17.12.2007, pag. 1.*

Emendamento 41

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 39

Testo della Commissione

(39) In particolare, occorre conferire alla Commissione la competenza di adottare misure di attuazione in materia di trasparenza delle tariffe, di requisiti minimi relativi alla qualità del servizio, di attuazione efficace dei servizi collegati al numero "112", di accesso effettivo a numeri e servizi, di miglioramento della possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, nonché di adottare modifiche per adattare gli allegati in funzione del progresso tecnico e dei cambiamenti nella domanda del mercato. Tale competenza deve estendersi anche all'adozione di misure di attuazione relative alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni, nonché alla cooperazione transfrontaliera. *Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a completare la presente direttiva con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Se, per imperativi motivi di urgenza, non è possibile rispettare le scadenze normali che si applicano alla procedura di regolamentazione con controllo, è opportuno che la Commissione possa ricorrere alla procedura d'urgenza prevista all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della succitata decisione.*

Emendamento

(39) In particolare, *la Commissione dovrebbe avere il potere* di adottare misure di attuazione in materia di trasparenza delle tariffe, di requisiti minimi relativi alla qualità del servizio, di attuazione efficace dei servizi collegati al numero "112", di accesso effettivo a numeri e servizi, di miglioramento della possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, nonché di adottare modifiche per adattare gli allegati in funzione del progresso tecnico e dei cambiamenti nella domanda del mercato. Tale competenza deve estendersi anche all'adozione di misure di attuazione relative alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni, nonché alla cooperazione transfrontaliera. *Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/22/CE completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Considerato che lo svolgimento della procedura di regolamentazione con controllo entro le normali scadenze potrebbe, in circostanze eccezionali, impedire l'adozione in tempo utile di misure di attuazione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero devono agire tempestivamente per garantire l'adozione in tempo utile di tali misure.*

Emendamento 42

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) Lo scopo della direttiva

*2002/22/CE (direttiva Servizio universale)
è di garantire un elevato livello di tutela
dei diritti dei consumatori e dei singoli
utenti nella fornitura dei servizi di
telecomunicazione. Tale tutela non è
richiesta nel caso dei servizi globali di
telecomunicazione, trattandosi di servizi
aziendali dati e voce forniti a pacchetto a
grandi imprese con sedi in diversi paesi
all'interno o all'esterno dell'Unione
euroepa sulla base di contratti negoziati
individualmente da parti di pari forza.*

Emendamento 43

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell'ambito della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e un'effettiva possibilità di scelta, nonché disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato. La presente direttiva contiene inoltre disposizioni riguardanti le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti.

Emendamento

1. La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell'ambito della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e un'effettiva possibilità di scelta, nonché disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato. La presente direttiva contiene inoltre disposizioni riguardanti le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti, ***con particolare attenzione alle apparecchiature terminali per utenti con esigenze speciali, compresi i disabili e gli anziani.***

Emendamento 44

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le disposizioni della presente direttiva si applicano fatte salve le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare le direttive 93/13/CE e 97/7/CE e le norme nazionali conformi al diritto comunitario.

Emendamento 45

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) "servizio telefonico accessibile al pubblico": un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente ***attraverso la selezione o la preselezione del vettore o la rivendita***, chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

c) "servizio telefonico accessibile al pubblico": un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, ***anche attraverso mezzi di comunicazione appositamente previsti per i disabili e che utilizzano servizi di ritrasmissione testuale o di "conversazione globale"***, chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

Emendamento 46

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) "numero geografico": qualsiasi numero di un piano di numerazione telefonica nazionale nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;"

Emendamento 47

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b ter (nuova)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) la lettera e) è soppressa;

Emendamento 48

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1, che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali e di effettuare chiamate ai numeri di emergenza **attraverso** il numero "112", sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico **accessibile al pubblico** attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1, che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali e di effettuare chiamate ai numeri di emergenza **con** il numero "112" **e con qualsiasi altro numero di emergenza nazionale**, sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.

Emendamento 49

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis) All'articolo 6, il titolo è sostituito dal seguente:

“Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso alle telecomunicazioni”

Emendamento 50

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano prescrivere alle imprese l'obbligo di mettere a disposizione telefoni pubblici a pagamento o altri punti di accesso alle telecomunicazioni per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi o altri punti di accesso alle telecomunicazioni e loro accessibilità per gli utenti disabili nonché qualità del servizio."

Emendamento 51

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Misure *speciali* destinate agli utenti disabili

Emendamento

Misure destinate agli utenti disabili

Emendamento 52

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo abbordabile, *al servizio telefonico accessibile al pubblico*, compresi i servizi di emergenza e i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello fornito agli altri utenti finali.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo abbordabile, *ai servizi di telecomunicazione elettronica*, compresi i servizi di emergenza e i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello fornito agli altri utenti finali.

Emendamento 53

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri **adottano** misure specifiche, tenendo conto delle circostanze nazionali, per far sì che **gli** utenti finali disabili **possano** scegliere tra la gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.

Emendamento

2. Gli Stati membri **hanno facoltà di adottare** misure specifiche, **ritenute necessarie sulla base di una valutazione svolta dalle autorità nazionali di regolamentazione**, tenendo conto delle circostanze nazionali **e dei requisiti specifici per i disabili**, per far sì che **questa categoria di** utenti finali disabili **possa** scegliere tra la gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali, **e per favorire la disponibilità di adeguate apparecchiature terminali. Gli Stati membri assicurano che le esigenze di determinate categorie di utenti disabili siano comunque soddisfatte da almeno un'impresa.**

Emendamento 54

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nell'adottare le misure di cui sopra gli Stati membri favoriscono la conformità con le pertinenti disposizioni o standard, pubblicate secondo il disposto degli articoli 17, 18 e 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Emendamento 55

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Per essere in grado di adottare ed attuare norme specifiche per gli utenti disabili, gli Stati membri incoraggiano la produzione e la disponibilità di apparecchiature terminali offrendo i servizi e le funzionalità necessarie.

Emendamento 56

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri ***possono provvedere*** affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto, la disabilità o particolari esigenze sociali.

3. Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri ***provvedono*** affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto, la disabilità o particolari esigenze sociali.

Emendamento 57

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

**7 bis) L'articolo 10, paragrafo 2 è
sostituito dal seguente:**

"2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese [...] che offrono i servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) forniscano le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato I, parte A di tale direttiva, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio."

Emendamento 58

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

**7 ter) L'articolo 11, paragrafo 1 è
sostituito dal seguente:**

"1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutte le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 e dall'articolo 9, paragrafo 2 pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato III. Le informazioni pubblicate sono comunicate, su richiesta, anche all'autorità nazionale di

regolamentazione.

Emendamento 59

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) É inserito il seguente paragrafo:

"2 bis. Fatti salvi gli obblighi che possono essere imposti agli operatori che detengono un significativo potere di mercato su uno specifico mercato al dettaglio in conformità del paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre, per un periodo transitorio, gli obblighi di cui al paragrafo 2 agli operatori che detengono un significativo potere di mercato su uno specifico mercato all'ingrosso in circostanze in cui sono stati imposti obblighi del servizio all'ingrosso che non permettono ancora di garantire la concorrenza sul mercato al dettaglio."

Emendamento 60

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente articolo si applica fatte salve le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare le direttive 93/13/CE e 97/7/CE, e le norme nazionali conformi del diritto comunitario.

Emendamento

soppresso

Emendamento 61

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi **telefonici accessibili al pubblico**, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi e/o connessioni. Il contratto indica almeno:

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori **ed altri utenti che ne facciano richiesta**, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi **di comunicazione elettronica**, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi e/o connessioni. Il contratto indica almeno, **in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile**:

Emendamento 62

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio **offerti e** la data dell'allacciamento iniziale,

Emendamento

(b) i servizi forniti, **tra cui in particolare:**

- nei casi in cui l'accesso ai servizi di emergenza e le informazioni sulla localizzazione del chiamante debbano essere forniti ai sensi dell'articolo 26, il livello di affidabilità di detto accesso e l'informazione se lo stesso è fornito per tutto il territorio nazionale,
- le informazioni sulle eventuali restrizioni imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, utilizzarli o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione e servizio legittimi,
- i livelli di qualità del servizio con riferimento ad eventuali parametri specificati a norma dell'articolo 22, paragrafo 2,
- i tipi di servizi di manutenzione e di assistenza alla clientela offerti e le modalità per contattare il servizio assistenza,
- il tempo necessario per l'allacciamento iniziale e
- eventuali restrizioni all'utilizzo delle apparecchiature terminali imposte dal fornitore,

Emendamento 63

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) i tipi di servizi di manutenzione offerti;

Emendamento

(c) la decisione dell'abbonato se far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi;

Emendamento 64

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe nonché le modalità secondo le quali

Emendamento

(d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe nonché le modalità secondo le quali

possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione;

possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione, ***alle modalità di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate;***

Emendamento 65

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi ***i costi diretti della portabilità di numeri ed altri identificatori;***

Emendamento

(e) la durata del contratto ***e*** le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi

– eventuali costi legati alla portabilità di numeri ed altri identificatori e,

– eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale;

Emendamento 66

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) ***le*** azioni che l'impresa che fornisce la connessione e/o i servizi può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.

Emendamento

(h) ***il tipo di*** azioni che l'impresa che fornisce la connessione e/o i servizi può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità ***ed eventuali forme di risarcimento in caso di tali incidenti.***

Emendamento 67

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono estendere tali obblighi affinché sussistano anche nei confronti di altri utenti finali.

Emendamento

Il contratto contiene inoltre ogni informazione fornita dalle competenti autorità pubbliche sull'utilizzo delle reti e

servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti illeciti, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la privacy e i dati personali citati all'articolo 21, paragrafo 4 bis), e relativi al servizio fornito.

Emendamento 68

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le informazioni elencate nel paragrafo 2 sono inoltre inserite nei contratti stipulati tra i consumatori, da un lato, e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica diversi dai fornitori di connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico, dall'altro. Gli Stati membri possono estendere tale obbligo affinché sussista anche nei confronti di altri utenti finali.

soppresso

Emendamento 69

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica che supportano le comunicazioni vocali, agli abbonati sia comunicato chiaramente se è fornito o no l'accesso ai servizi di emergenza. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano che i clienti siano chiaramente informati della mancanza di accesso ai servizi d'emergenza prima della conclusione di un contratto e

soppresso

periodicamente dopo tale data.

Emendamento 70

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, agli abbonati siano comunicate chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, le eventuali limitazioni imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione o servizio legittimi di loro scelta.

soppresso

Emendamento 71

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, gli abbonati siano informati chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, del loro obbligo di rispettare il diritto d'autore e gli obblighi correlati. Fatta salva la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, ciò comprende l'obbligo di comunicare agli abbonati le violazioni più comuni e le relative conseguenze penali.

soppresso

Emendamento 72

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano l'accessibilità agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato II, a informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Emendamento

soppresso

Emendamento 73

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono **reti** e/o servizi pubblici di comunicazione elettronica pubblichino informazioni comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti per l'accesso e l'uso dei servizi che offrono ai consumatori. Tali informazioni sono pubblicate in forma facilmente accessibile.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono **una connessione a una rete di comunicazione elettronica pubblica** e/o servizi di comunicazione elettronica pubblichino informazioni, **trasparenti**, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, **eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto e informazioni sulle condizioni generali vigenti** per l'accesso e l'uso dei servizi che offrono **agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato II**. Tali informazioni sono pubblicate in forma **chiara, esaustiva e** facilmente accessibile. **Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare ulteriori obblighi concernenti la forma in cui tali informazioni vanno pubblicate.**

Emendamento 165

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioni che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità d'uso alternative, mediante guide interattive o tecniche analoghe. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione rendano disponibili tali guide o tecniche, ***se non sono disponibili sul mercato***. I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le ***tariffe*** pubblicate dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe.

Emendamento

3. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioni ***comparabili*** che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità d'uso alternative, mediante guide interattive o tecniche analoghe. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione rendano disponibili, anche per il tramite di terzi, tali guide o tecniche, ***essi stessi o attraverso parti terze, gratuitamente o a un prezzo ragionevole***. I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le ***informazioni*** pubblicate dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe.

Emendamento 75

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica di fornire ***ai clienti informazioni sulle tariffe in vigore al momento e nel luogo d'acquisto per garantire che i clienti siano pienamente consapevoli delle condizioni tariffarie***.

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono ***la connessione a una rete di comunicazione elettronica e/o a servizi di comunicazione elettronica*** di, ***tra l'altro***:

a) fornire ***agli abbonati informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni***

tariffarie; per singole categorie di servizi le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che tali informazioni siano fornite prima della connessione al numero da chiamare;

b) informare regolarmente gli abbonati dell'eventuale mancanza di accesso affidabile ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante nell'ambito del servizio cui si sono abbonati;

c) informare gli abbonati di ogni modifica alle restrizioni eventualmente imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, utilizzarli o distribuirli, oppure di eseguire le applicazioni e i servizi legittimi di loro scelta;

d) informare gli abbonati del loro diritto a far inserire dati personali in un elenco e delle tipologie di dati di cui trattasi; e

e) comunicare regolarmente agli abbonati disabili le informazioni dettagliate su prodotti e servizi attuali concepiti per loro.

Qualora lo giudichino opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione possono, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto- e co-regolamentazione.

Emendamento 76

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione impongano alle imprese di cui al paragrafo 4 di diffondere, all'occorrenza, informazioni di pubblico interesse agli attuali e nuovi abbonati. Tali informazioni sono prodotte dalle competenti autorità pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l'altro:

a) gli utilizzi più comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti illeciti, in

particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà. Rientrano in questa categoria le violazioni del diritto d'autore e degli obblighi correlati e le informazioni sulle conseguenze di tali atti;

b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la privacy e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica.

Costi supplementari di una certa entità sostenuti da un'impresa per l'adempimento dei suddetti obblighi sono rimborsati dalle competenti autorità pubbliche.

Emendamento 77

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica di fornire ai clienti le informazioni prescritte a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, in forma chiara, completa e di agevole fruizione.

soppresso

Emendamento 78

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per assicurare che gli utenti finali possano trarre vantaggio da un approccio coerente in materia di trasparenza tariffaria e di comunicazione di informazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, nella Comunità, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità europea del mercato delle

soppresso

comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità), può adottare le misure tecniche di attuazione adeguate in questo settore, ad esempio specificando la metodologia o le procedure. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

Emendamento 79

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 – lettera a

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, possano prescrivere alle imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti, **compreso** l'accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'autorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, possano prescrivere alle imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti **e sulle misure intese ad assicurare** l'accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'autorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione.

Emendamento 80

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare, tra l'altro, i parametri di qualità del servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, tra cui eventualmente meccanismi di certificazione della qualità, per garantire che gli utenti finali, inclusi gli utenti finali disabili, abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione. Se del caso, possono essere utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato III."

Emendamento 193
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera b
Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete, *la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità, può adottare misure tecniche di attuazione relative alle prescrizioni in materia di qualità minima del servizio che l'autorità nazionale di regolamentazione deve imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche.* Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. *Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.*

Emendamento

3. *Un'autorità nazionale di regolamentazione può emanare orientamenti per stabilire la qualità minima dei requisiti di un servizio e, se del caso, adottare altre misure per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete e per assicurare che la capacità degli utenti di accedere al contenuto e di distribuirlo o di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta non sia irragionevolmente limitata. Tali orientamenti o misure tengono debitamente conto degli standard previsti all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).*

La Commissione può, dopo aver esaminato tali orientamenti o misure e consultato [xxx], adottare le misure tecniche di attuazione a tale riguardo se ritiene che gli orientamenti o le misure possono creare una barriera nel mercato interno. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di

regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento 82

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 23

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la disponibilità dei servizi telefonici accessibili al pubblico **forniti attraverso le reti di comunicazione pubbliche**, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino tutte le misure **idonee** a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la **più ampia** disponibilità **possibile** dei servizi telefonici accessibili al pubblico, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino tutte le misure **necessarie** a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza **da qualunque punto del territorio dell'Unione europea**.

Emendamento 83

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 – lettera a

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione

Servizi di consultazione degli elenchi **telefonici**

Emendamento

Servizi di consultazione degli elenchi

Emendamento 84

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali di reti e servizi di comunicazione elettronica

abbiano diritto a che le informazioni che li riguardano siano rese disponibili ai fornitori di elenchi e di servizi di consultazione elenchi, secondo il disposto del paragrafo 2."

Emendamento 85

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali ***dotati di un servizio telefonico accessibile al pubblico*** possano accedere ai servizi di consultazione elenchi, ***a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)***.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali ***di un servizio di comunicazione elettronica*** possano accedere ai servizi di consultazione elenchi, ***e affinché gli operatori che controllano l'accesso a tali servizi forniscano servizi di accesso a condizioni eque, orientate ai costi, obiettive, non discriminatorie e trasparenti.***

Emendamento 86

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro attraverso chiamate vocali o SMS e adottano le misure intese ad assicurare tale accesso ai sensi dell'articolo 28."

Emendamento 87

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito ***l'accesso*** ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio che permette di effettuare chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.

2. Gli Stati membri, ***d'intesa con le autorità nazionali di regolamentazione e i fornitori***, provvedono affinché sia garantito ***un accesso affidabile*** ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio ***di comunicazione elettronica*** che permette di effettuare chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.

Emendamento 88

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo "112" **ricevano adeguata risposta e siano trattate** nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché **i servizi di emergenza siano in grado di rispondere adeguatamente e trattare** le chiamate al numero di emergenza unico europeo "112", nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati.

Emendamento 89

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti disabili possano **accedere ai** servizi di soccorso. Per assicurare che gli utenti disabili possano accedere ai servizi di soccorso mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, **può essere** necessario adottare misure volte a garantire il rispetto delle norme o delle specifiche pertinenti pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti disabili possano **disporre di un accesso a** servizi di soccorso **equivalenti a quelli di cui dispongono gli altri utenti finali**. Per assicurare che gli utenti disabili possano accedere ai servizi di soccorso mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, **è** necessario adottare misure volte a garantire il rispetto delle norme o delle specifiche pertinenti pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Emendamento 90

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo "112", le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe gratuitamente a disposizione *delle autorità incaricate* dei servizi di soccorso.

Gli Stati membri impongono che le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano fornite automaticamente nel momento in cui la chiamata di emergenza raggiunge l'autorità incaricata dei servizi di soccorso.

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe gratuitamente a disposizione, ***non appena la chiamata di emergenza perviene all'autorità incaricata*** dei servizi di soccorso. ***Ciò vale altresì*** per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo "112".

Emendamento 91

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo "112", in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro. ***Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Autorità una relazione annuale sulle misure adottate in materia.***

Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché ***tutti*** i cittadini ***dell'Unione*** siano adeguatamente informati, ***oltre che sui numeri telefonici nazionali, anche*** in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo "112", in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro.

Emendamento 92

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Per assicurare l'efficace attuazione dei servizi "112" negli Stati membri, ***compreso l'accesso per gli utenti disabili che si***

Emendamento

7. Per assicurare l'efficace attuazione dei servizi "112" negli Stati membri, la Commissione, dopo aver consultato [xxx],

trovano in viaggio in uno Stato membro diverso dal proprio, la Commissione, dopo aver consultato *l'Autorità*, può adottare misure tecniche di attuazione.

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. ***Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.***

può adottare misure tecniche di attuazione.

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento 93

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri ai quali l'ITU ha assegnato il codice internazionale "3883" affidano ***all'Autorità*** la responsabilità unica della gestione dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS).

Emendamento

2. Gli Stati membri ai quali l'ITU ha assegnato il codice internazionale "3883" affidano ***a un'organizzazione creata da norme di diritto comunitario e designata dalla Commissione sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, oppure a [xxx]*** la responsabilità unica della gestione dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS), ***ivi compresi l'assegnazione del numero e le relative attività di promozione.***

Emendamento 188

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 27 bis

Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi

- 1. Gli Stati membri promuovono i numeri specifici nell'arco di numerazione che inizia con il 116 identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione del 15 febbraio 2007 che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale¹. Essi incoraggiano la prestazione nel loro territorio dei servizi per cui tali numeri sono riservati.*
- 2. Gli Stati membri assicurano che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi forniti nell'arco della numerazione che inizia con il 116. Per assicurare che gli utenti disabili possano accedere a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri, con le misure adottate si assicura il rispetto degli standard o specifiche attinenti pubblicate a norma delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).*
- 3. Gli Stati membri assicurano che i cittadini vengano opportunamente informati circa l'esistenza e l'utilizzazione dei servizi forniti nell'ambito dell'arco di numerazione "116", in particolare mediante iniziative specificatamente destinate a persone che viaggiano tra gli Stati membri.*
- 4. Gli Stati membri, oltre a misure di applicabilità generale a tutti i numeri nell'arco di numerazione "116" adottate norma dei paragrafi 1, 2 e 3, assicurano*

che i cittadini abbiano accesso a un servizio che operi una hotline per denunciare casi di minori scomparsi. Tale hotline sarà disponibile sul numero 116000.

5. Allo scopo di assicurare l'effettivo funzionamento negli Stati membri dell'arco di numerazione "116" e in particolare del numero della hotline per i minori scomparsi, il 116000, compreso l'accesso per gli utenti finali disabili quando viaggiano in un altro Stato membro, la Commissione, previa consultazione [xyx], può adottare misure tecniche di attuazione.

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

¹ *GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.*

Emendamento 95

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le misure necessarie per assicurare che:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, *ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile e salvo qualora un abbonato chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche*, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le misure necessarie per assicurare che:

Emendamento 96

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) gli utenti finali siano in grado di accedere e utilizzare i servizi, in particolare i servizi della società dell'informazione, forniti all'interno della Comunità e

soppresso

Emendamento 97

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) gli utenti finali siano in grado di accedere a tutti i numeri forniti nella Comunità, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione, quelli dello spazio europeo di numerazione telefonica e i numeri verdi internazionali universali.

b) gli utenti finali siano in grado di accedere a tutti i numeri forniti nella Comunità **indipendentemente dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall'operatore**, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione, quelli dello spazio europeo di numerazione telefonica e i numeri verdi internazionali universali; **e**

Emendamento 98

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) siano forniti servizi di collegamento per la telefonia testuale e per la videotelefonia e prodotti utili per permettere alle persone anziane o alle persone disabili di comunicare, quanto meno in caso di chiamate di emergenza.

Emendamento 99

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi.

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi **e onde garantire che in simili casi, inclusa l'eventualità di un'indagine pendente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi.**

Emendamento 100

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, la Commissione può, **dopo aver consultato l'Autorità**, adottare misure tecniche di attuazione. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. **Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.**

Emendamento

2. Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento 101

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione siano abilitate ad imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche di mettere a disposizione informazioni riguardanti la gestione delle proprie reti in relazione ad eventuali limitazioni o restrizioni di accesso, di utilizzo di servizi, contenuti o applicazioni imposte all'utente finale. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione siano pienamente abilitate a indagare su casi di limitazioni di accesso a servizi, contenuti o applicazioni imposte dalle imprese all'utente finale.

Emendamento 102

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli abbonati con numeri appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma di quanto disposto all'allegato I, parte C.

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli abbonati con numeri appartenenti al piano di numerazione **telefonica** nazionale che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma di quanto disposto all'allegato I, parte C.

Emendamento 103

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile, entro e non oltre un giorno lavorativo dalla richiesta iniziale dell'abbonato.

Emendamento

4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile, entro e non oltre un giorno lavorativo dalla richiesta iniziale dell'abbonato. ***Le autorità nazionali di regolamentazione possono prolungare il termine di un giorno e imporre qualsiasi misura si renda necessaria per assicurare che gli abbonati non siano trasferiti contro la loro volontà. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre altresì opportune sanzioni ai fornitori, tra cui l'obbligo di risarcire i clienti, in caso di ritardo nel trasferimento o in caso di abuso di trasferimento da parte dei fornitori o per loro conto.***

Emendamento 104

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione può, tenuto conto dell'evoluzione del mercato e del progresso tecnologico e dopo aver consultato l'Autorità, modificare l'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Tale modifica può prevedere, in particolare:

(a) la portabilità dei numeri tra reti fisse e reti mobili;

(b) la portabilità degli identificatori degli utenti e delle informazioni correlate, nel qual caso le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 si applicano anche a tali identificatori.

Emendamento

soppresso

Emendamento 105

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché la durata dei contratti conclusi tra utenti e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non sia superiore a 24 mesi. Essi provvedono altresì a che le imprese diano agli utenti la possibilità di sottoscrivere un contratto della durata massima di 12 mesi per tutti i tipi di servizi e apparecchiature terminali.

Emendamento 106

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Fatta salva l'eventuale durata minima del contratto, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le condizioni e le procedure di risoluzione del contratto non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di risoluzione **dei contratti** non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.

Emendamento 107

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici **canali** radiofonici **e televisivi** e servizi di accessibilità, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla

Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici **servizi** radiofonici **e di media audiovisivi e determinati servizi complementari, in particolare** di accessibilità, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che

distribuzione di servizi di diffusione **televisiva o** radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi **televisivi o** radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato membro **nel proprio ordinamento nazionale** e se sono proporzionati e trasparenti.

forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione radiofonica **o di servizi di media audiovisivi** al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi radiofonici **o di media audiovisivi**. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato membro e se sono proporzionati e trasparenti.

Emendamento 108

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di trasmissione **almeno ogni tre anni**.

Emendamento

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di trasmissione **con periodicità regolare**.

Emendamento 109

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

19 bis) E' inserito il seguente articolo:

"Articolo 31 bis

Accesso e scelta equivalenti per gli utenti disabili

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico idonei obblighi per far sì che gli utenti finali disabili:

a) abbiano accesso e servizi di

comunicazione elettronica equivalenti a quelli di cui dispongono la maggioranza degli utenti finali, e

b) possano usufruire della scelta di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali."

Emendamento 166

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19 ter (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

19 ter) è inserito il seguente articolo 32 bis:

"Articolo 32 bis

Accesso ai contenuti, ai servizi e alle applicazioni

Gli Stati membri garantiscono che le eventuali restrizioni al diritto degli utenti di accedere a contenuti, servizi e applicazioni, se necessarie, devono essere attuate mediante misure adeguate, ed essere proporzionate, efficaci e dissuasive. Tali misure non ostacolano lo sviluppo della società dell'informazione, in conformità della direttiva 2000/31/CE, e non violano i diritti fondamentali dei cittadini, compreso il diritto alla vita privata e il diritto al giusto processo."

Emendamento 110

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 33 – paragrafo 1– comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

*-a) al paragrafo 1, il primo comma è
sostituito dal seguente:*

"1. Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto del parere degli utenti finali, [...] dei consumatori [...], dei fabbricanti e delle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato."

Emendamento 111

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20 – lettera a
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In particolare, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano **un meccanismo** di consultazione che **garantisca** che nell'ambito del processo decisionale si tenga adeguatamente conto **degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche**.

In particolare, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano **meccanismi** di consultazione che **garantiscono** che nell'ambito del processo decisionale **si consideri e** si tenga adeguatamente conto **delle questioni legate agli utenti finali, e in particolare agli utenti finali disabili**.

Emendamento 112

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 20 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) è inserito il seguente paragrafo:

"2 bis. Fatte salve le disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario finalizzate alla promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti promuovono adeguatamente la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da rendere disponibili a norma degli articoli 21, paragrafo 4 bis e 20, paragrafo 2."

Emendamento 113

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 20 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Autorità una relazione annuale sulle misure adottate e sui progressi compiuti nel miglioramento dell'interoperabilità e nell'uso e nell'accesso ai servizi e alle apparecchiature terminali di comunicazione elettronica da parte degli utenti disabili.

soppresso

Emendamento 114

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 20 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Fatta salva l'applicazione della direttiva 1999/5/CE, in particolare le prescrizioni in materia di disabilità conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), di tale direttiva e per migliorare la possibilità di accesso ai servizi e alle apparecchiature di comunicazione elettronica da parte degli utenti disabili, la Commissione può, **dopo aver consultato l'Autorità**, adottare le misure tecniche di attuazione adeguate per affrontare le questioni sollevate nella relazione di cui al paragrafo 3, in seguito a una consultazione pubblica. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. **Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.**

Emendamento

4. Fatta salva l'applicazione della direttiva 1999/5/CE, in particolare le prescrizioni in materia di disabilità conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), di tale direttiva e per migliorare la possibilità di accesso ai servizi e alle apparecchiature di comunicazione elettronica da parte degli utenti disabili, la Commissione può adottare le misure tecniche di attuazione adeguate per affrontare le questioni sollevate nella relazione di cui al paragrafo 3, in seguito a una consultazione pubblica **e previa consultazione di [xxx]**. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento 115

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché **esistano** procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie **irrisolte** in cui sono coinvolti i consumatori e le imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, relative alle condizioni contrattuali e/o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. **Gli Stati membri provvedono**

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché **siano istituite a cura di organismi indipendenti** procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e le imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, relative alle condizioni contrattuali e/o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali

affinché tali procedure *consentano* un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e, nei casi giustificati, possono adottare un sistema di rimborso e/o di indennizzo. Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafo alle controversie che coinvolgono altri utenti finali.

reti o servizi. *Tali* procedure *consentono* un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e *tengono conto dei criteri di cui alla Raccomandazione 98/257/CE della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo*¹. Nei casi giustificati, *gli Stati membri* possono adottare un sistema di rimborso e/o di indennizzo. Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafo alle controversie che coinvolgono altri utenti finali.

¹ *GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.*

Emendamento 116

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché gli enti incaricati di trattare tali controversie forniscano alla Commissione *e all'Autorità* informazioni pertinenti a fini statistici.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché gli enti incaricati di trattare tali controversie, *che possono anche essere gli sportelli informativi unici*, forniscano alla Commissione *e alle autorità* informazioni pertinenti a fini statistici.

Emendamento 117

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Con specifico riferimento all'interazione fra il settore audiovisivo e quello delle comunicazioni elettroniche gli Stati membri incoraggiano il ricorso a procedure extragiudiziali affidabili.

Emendamento 118

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Emendamento

soppresso

Emendamento 152

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 25 bis (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Allegato VI – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

25 bis) all'allegato VI, il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro

Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali *convenzionali* della televisione digitale (*ad es. trasmissione terrestre, via cavo o via satellite destinata principalmente alla ricezione fissa come DVB-T, DVB-C o DVB-S*), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nella Comunità, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

– di ricomporre i segnali conformemente ad un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito e riconosciuto da un organismo di normalizzazione europeo (attualmente l'ETSI),

– di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il

locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione."

Emendamento 119

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

-1) L'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

1. La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e del diritto alla riservatezza e alla sicurezza dei sistemi informatici, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità.

Emendamento 120

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) L'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone fisiche o giuridiche.

Emendamento 121

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 2

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 3

Testo della Commissione

La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazione pubbliche nella Comunità, comprese le reti di comunicazione pubbliche che supportano i dispositivi di raccolta e di identificazione dei dati.

Emendamento

La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazione pubbliche **e private e su reti private accessibili al pubblico** nella Comunità, comprese le reti di comunicazione pubbliche **e private e le reti private accessibili al pubblico** che supportano i dispositivi di raccolta e di identificazione dei dati.

Emendamento 122

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) Sono inseriti i seguenti paragrafi:

“1 bis. Fatte salve le disposizioni della direttiva 95/46/CE e della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione¹, tali misure includono:

– misure tecniche e organizzative adeguate, atte a garantire che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato a stretti fini legalmente autorizzati e a tutelare i dati personali memorizzati o trasmessi dalla distruzione accidentale o illecita, da un’alterazione o perdita accidentale, da immagazzinamento, trattamento, accesso

o divulgazione non autorizzati o illeciti;

– misure tecniche e organizzative adeguate, atte a proteggere la rete e i servizi da un utilizzo accidentale, illecito o non autorizzato, da interferenze o da ostacoli al loro funzionamento o disponibilità;

– una politica di sicurezza con riguardo al trattamento dei dati personali;

– una procedura intesa a individuare e valutare vulnerabilità ragionevolmente prevedibili nei sistemi gestiti dal fornitore dei servizi di comunicazione elettronica, che includa un monitoraggio regolare delle violazioni di sicurezza;

– una procedura per l'adozione di misure di prevenzione, correzione e attenuazione delle eventuali vulnerabilità riscontrate nella procedura di cui al quarto trattino e una procedura volta all'adozione di misure di prevenzione, correzione e attenuazione contro gli incidenti che possono condurre a violazioni di sicurezza.

1 ter. Le autorità nazionali di regolamentazione sono abilitate a verificare le misure adottate dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione nonché di emanare raccomandazioni sulle migliori pratiche e su indicatori di risultato relativamente al livello di sicurezza che tali misure sono volte a conseguire.

¹ *GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54.*”.

Emendamenti 187/riv e 184

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se si produce una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico **comunica** senza indugio l'avvenuta violazione **all'abbonato e** all'autorità nazionale di regolamentazione. La comunicazione **all'abbonato** contiene almeno una descrizione della natura della violazione ed elenca le misure raccomandate per attenuarne i possibili effetti negativi. La comunicazione all'autorità **nazionale di regolamentazione** descrive, inoltre, le conseguenze della violazione e le misure adottate dal fornitore per porvi rimedio.

Emendamento

3. Se si produce una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico **nonché qualsiasi impresa operante in internet che fornisce servizi ai consumatori e avente il ruolo di responsabile del trattamento e il fornitore di servizi della società dell'informazione, comunicano** senza indugio l'avvenuta violazione all'autorità nazionale di regolamentazione **o all'autorità competente secondo la legislazione dei singoli Stati membri**. La comunicazione **all'autorità competente** contiene almeno una descrizione della natura della violazione ed elenca le misure raccomandate per attenuarne i possibili effetti negativi. La comunicazione all'autorità **competente** descrive, inoltre, le conseguenze della violazione e le misure adottate dal fornitore per porvi rimedio.

Il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché qualsiasi impresa fornitrice di servizi ai consumatori mediante Internet e avente il ruolo di responsabile del trattamento e di fornitore di servizi della società dell'informazione, ne danno comunicazione in anticipo ai propri utenti per evitare un pericolo imminente e diretto ai diritti e agli interessi dei consumatori.

La notifica di una violazione della sicurezza a un abbonato o a un singolo

non è necessaria se il fornitore ha dimostrato all'autorità competente di aver utilizzato le opportune misure di protezione tecnologica e che tali misure erano state applicate ai dati interessati dalla violazione della sicurezza. Le misure di protezione tecnologica rendono i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

Emendamento 124

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'autorità competente esamina e determina la gravità della violazione. Se la violazione è giudicata grave, l'autorità competente chiede al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e al fornitore di servizi della società dell'informazione di darne notifica adeguata senza indebito ritardo alle persone interessate dalla violazione. La notifica contiene le informazioni di cui al paragrafo 3.

La notifica di una grave violazione può essere rinviata qualora possa ostacolare l'avanzamento di un'inchiesta penale relativa a detta grave violazione.

I fornitori comunicano annualmente agli utenti interessati tutte le violazioni di sicurezza che hanno comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità.

Le autorità nazionali di regolamentazione controllano inoltre che le imprese abbiano adempiuto ai loro obblighi di notifica a norma del presente articolo e impongono sanzioni adeguate, tra cui la

pubblicazione, ove opportuno, in caso di omissione.

Emendamento 125

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. La gravità di una violazione che richieda una comunicazione agli abbonati è determinata in base alle circostanze della violazione stessa, vale a dire al rischio per i dati personali interessati dalla violazione, al tipo di dati, al numero di abbonati coinvolti e all'impatto immediato o potenziale della violazione sulla fornitura di servizi.

Emendamento 127

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l'attuazione uniforme delle misure di cui ai **paragrafi 1, 2 e 3**, dopo aver consultato *l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità")* e il Garante europeo della protezione dei dati, la Commissione **può adottare** misure tecniche di attuazione riguardanti, tra l'altro, le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo.

4. Per assicurare l'attuazione uniforme delle misure di cui ai **paragrafi da 1 a 3 ter**, dopo aver consultato il Garante europeo della protezione dei dati, **i soggetti interessati e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)**, la Commissione **raccomanda** misure tecniche di attuazione riguardanti, tra l'altro, **le misure descritte al paragrafo 1 bis e** le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui **ai paragrafi 3 bis e 3 ter**.

La Commissione coinvolge tutti i soggetti interessati, in particolare per essere informata delle migliori soluzioni tecniche ed economiche volte a migliorare l'applicazione della presente direttiva.

Emendamento 128

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente ***sia consentito unicamente a condizione che*** l'abbonato o l'utente sia stato informato in modo chiaro e completo, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o ***facilitare*** la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.";

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente, ***direttamente o indirettamente per il tramite di qualsiasi tipo di supporto di memorizzazione, siano vietati a meno che*** l'abbonato o l'utente ***abbia espresso preliminarmente il suo consenso, considerando che le rispettive impostazioni del programma di navigazione costituiscono un consenso preliminare, e*** sia stato informato in modo chiaro e completo, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.";

Emendamento 129

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al

pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia *espresso preliminarmente* il proprio consenso. Gli abbonati o utenti hanno la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento."

Emendamento 181

Proposta di direttiva - atto modificativo

Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo:

"6 bis. Senza pregiudizio per il rispetto delle disposizioni diverse dall'articolo 7 della direttiva 95/46/CE e dall'articolo 5 della presente direttiva, i dati possono essere trattati per il legittimo interesse del responsabile del trattamento al fine di applicare misure tecniche intese a garantire la sicurezza della rete e dell'informazione, quali definiti all'articolo 4, lettera c) del regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione¹, di un servizio pubblico di comunicazione elettronica, una rete pubblica o privata di comunicazioni elettroniche, un servizio della società dell'informazione o relativo terminal e dispositivo elettronico di comunicazione, salvo ove su tali interessi prevalgano gli interessi per i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata. Tale trattamento deve limitarsi allo stretto necessario ai fini di tale attività di sicurezza.

Emendamento 131

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4 quater (nuovo)

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

4 quater) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata e di comunicazione senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax, o della posta elettronica (inclusi SMS (Short Message Service) e MMS (Multimedia Messaging Service) a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso."

Emendamento 132

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4 quinquies (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4 quinquies) all'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. In ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione diretta che camuffino o celino l'identità del mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, o in violazione dell'articolo 6 della direttiva 2003/31/CE, o che contengano link verso siti che hanno finalità dolose o fraudolente, o che non forniscano un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni."

Emendamento 133

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 5

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo nella lotta contro le violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi *del* presente *articolo*, in particolare un fornitore di servizi di comunicazione elettronica che intenda tutelare i propri legittimi interessi commerciali o gli interessi dei suoi clienti, abbia il diritto di promuovere un'azione giudiziaria contro tali violazioni.

Emendamento

5 bis. Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo nella lotta contro le violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi *della* presente *direttiva*, in particolare un fornitore di servizi di comunicazione elettronica che intenda tutelare i propri legittimi interessi commerciali o gli interessi dei suoi clienti, abbia il diritto di promuovere un'azione giudiziaria contro tali violazioni.

Emendamento 135

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter) L'articolo 14, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. All'occorrenza, possono essere adottate misure dirette a garantire che le apparecchiature terminali siano costruite in maniera compatibile con il diritto degli utenti di tutelare e controllare l'uso dei loro dati personali in conformità della direttiva 1999/5/CE e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione delle telecomunicazioni. Tali misure rispettano il principio della neutralità tecnologica."

Emendamento 136

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis) all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

"1 ter. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione notificano senza indugio alle autorità indipendenti garanti della protezione dei dati tutte le richieste di accesso ai dati personali degli utenti ricevute conformemente al paragrafo 1, comprese la giustificazione giuridica fornita e la procedura legale seguita per ciascuna richiesta; la competente autorità indipendente garante della protezione dei dati notifica alle autorità giudiziarie competenti i casi in cui ritiene che le pertinenti disposizioni legislative nazionali non siano state rispettate."

Emendamento 137

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 7

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 15 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro e non oltre il <termine per l'attuazione dell'atto modificativo> e comunicano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.

1. Gli Stati membri determinano le sanzioni, **se del caso anche penali**, da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro e non oltre il <termine per l'attuazione dell'atto modificativo> e comunicano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a

queste disposizioni.

Emendamento 138

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 7

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 15 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Per assicurare un'efficace collaborazione transfrontaliera nell'applicazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e per creare condizioni armonizzate per la fornitura di servizi che comportino flussi di dati transfrontalieri, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione, dopo aver consultato *l'Autorità* e le autorità di regolamentazione pertinenti.

Emendamento

4. Per assicurare un'efficace collaborazione transfrontaliera nell'applicazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e per creare condizioni armonizzate per la fornitura di servizi che comportino flussi di dati transfrontalieri, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione, dopo aver consultato *l'ENISA, il gruppo dell'articolo 29* e le autorità di regolamentazione pertinenti.

Emendamento 139 e 186/rev

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

Riesame

Entro il ... * la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, previa consultazione del gruppo dell'articolo 29 e del Garante europeo della protezione dei dati, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e il relativo impatto sugli operatori economici e suoi consumatori, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulle comunicazioni indesiderate, sulle notifiche di violazioni e sull'utilizzo di dati personali da parte di soggetti terzi pubblici o privati per fini

non previsti dalla presente direttiva, tenendo conto dell'ambiente internazionale. A tale fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che saranno fornite senza ritardi ingiustificati. Ove opportuno, la Commissione presenta proposte di modifica della presente direttiva, tenendo conto dei risultati di detta relazione, di ogni modifica del settore e del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea¹, in particolare delle nuove competenze in materia di protezione dei dati definite all'articolo 16, e di ogni altra proposta che ritenga necessaria per migliorare l'efficacia della presente direttiva.

Entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva 2008/.../CE [recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione basata su uno studio approfondito, accompagnata da raccomandazioni sugli utilizzi standard degli indirizzi IP e l'applicazione della direttiva sulla ePrivacy e la protezione dei dati, relativamente alla raccolta e all'ulteriore trattamento, previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), del gruppo di lavoro di cui all'articolo 29 e delle altre parti interessate, compresi i rappresentanti del settore.

** Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

¹ *GU C 306 del 17.12.2007, pag. 1."*

Emendamento 140

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1) Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [...], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e quelle della presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [...], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente **al Parlamento europeo e** alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e quelle della presente direttiva.

Emendamento 141

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – titolo

Direttiva 2002/22/CE

Allegato I - titolo

Testo della Commissione

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 10 (CONTROLLO DELLE SPESE) **E** ALL'ARTICOLO 29 (PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI)

Emendamento

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 10 (CONTROLLO DELLE SPESE), ALL'ARTICOLO 29 (PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI) **E ALL'ARTICOLO 30 (FACILITARE IL CAMBIAMENTO DI FORNITORE)**

Emendamento 142

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – parte A – lettera a

Direttiva 2002/22/CE

Allegato I – parte A – lettera a – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Fatti salvi gli obblighi della legislazione relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese designate (quali definite all'articolo 8) devono presentare gratuitamente *ai consumatori* per consentire a questi:

Emendamento

Fatti salvi gli obblighi della legislazione relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese designate (quali definite all'articolo 8) devono presentare gratuitamente *agli utenti finali* per consentire a questi:

Emendamento 143

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – parte A – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Allegato I – parte A – lettera b

Testo della Commissione

Prestazione gratuita grazie alla quale l'abbonato, previa richiesta a un'impresa designata che fornisce il servizio telefonico, può impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri.

Emendamento

Prestazione gratuita grazie alla quale l'abbonato, previa richiesta a un'impresa designata che fornisce il servizio telefonico, può impedire che vengano effettuate chiamate *o comunicazioni di altro tipo* verso determinati numeri o tipi di numeri.

Emendamento 144

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – parte A – lettera e

Direttiva 2002/22/CE

Allegato I – parte A – lettera e

Testo della Commissione

Gli Stati membri autorizzano l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate emesse dagli operatori designati conformemente all'articolo 8. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai

Emendamento

Gli Stati membri autorizzano l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate emesse dagli operatori designati conformemente all'articolo 8. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai

principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. **Tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato.** **Eccezionalmente,** nei casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti, **gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano autorizzare la cessazione del collegamento alla rete come conseguenza del mancato pagamento delle fatture relative ai servizi forniti attraverso la rete.** La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri possono autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente i servizi che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al "112").

principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. **Salvo** nei casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti, **le predette misure garantiscono, per quanto tecnicamente possibile, che l'eventuale interruzione del servizio resti limitata al servizio interessato.** La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri possono autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente i servizi che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al "112"). **L'accesso ai servizi di emergenza tramite il "112" può essere bloccato in caso di abusi ripetuti.**

Emendamento 145

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – parte A – lettera e bis (nuova)
Direttiva 2002/22/CE
Allegato I – parte A – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) Controllo dei costi

Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione impongano alle imprese che forniscono servizi di telecomunicazione elettronica, di offrire agli abbonati i mezzi per controllare i costi dei servizi di comunicazione, fra cui sistemi gratuiti di segnalazione di consumi tendenziali anomali.

Emendamento 146

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – parte A – lettera e ter (nuova)
Direttiva 2002/22/CE
Allegato I – parte A – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) Raccomandazione sulle migliori tariffe

Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione impongano alle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica di raccomandare al consumatore una volta l'anno il migliore pacchetto tariffario disponibile per lo schema di consumo riscontrato per l'anno precedente.

Emendamento 147

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – parte B – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2002/22/CE
Allegato I – parte B – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) Servizi in caso di furto

Gli Stati membri provvedono a che sia istituito un numero unico gratuito per tutti i fornitori di servizi di telefonia mobile, che permetta di denunciare il furto dell'apparecchiatura terminale e di far sospendere immediatamente i servizi coperti dall'abbonamento. L'accesso a tale servizio deve essere garantito anche agli utenti disabili. Gli utenti devono essere informati regolarmente dell'esistenza di tale numero, che dovrà essere di agevole memorizzazione.

Emendamenti 157, 163 e 174
Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo I – Parte B – lettera b ter (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Allegato I – Parte B, lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) Software di protezione

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano esigere dagli operatori che questi mettano gratuitamente a disposizione dei propri abbonati software di protezione e/o di filtraggio affidabili, di facile uso e agevolmente accessibili e configurabili, che permettano di impedire l'accesso dei bambini o di persone vulnerabili a contenuti non adatti a loro.

Il monitoraggio del traffico dati che questo software può raccogliere è destinato all'uso esclusivo dei soli abbonati.

Emendamento 149

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – alinea

Direttiva 2002/22/CE

Allegato II – Parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 21. Spetta alle autorità nazionali di regolamentazione decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalle stesse autorità nazionali di regolamentazione in modo tale da assicurare che i consumatori possono compiere scelte informate. ***Ove le informazioni siano pubblicate dalle imprese fornitrici di reti di comunicazione***

Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 21. Spetta alle autorità nazionali di regolamentazione decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalle stesse autorità nazionali di regolamentazione in modo tale da assicurare che i consumatori possono compiere scelte informate.

pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico, l'autorità nazionale di regolamentazione può specificare la modalità di pubblicazione di tali informazioni, per assicurare che i consumatori siano pienamente informati.

Emendamento 150

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – punto 2.2

Direttiva 2002/22/CE

Allegato II – punto 2.2

Testo della Commissione

2.2. Le tariffe generali con l'indicazione **di ciò che è compreso in** ogni elemento tariffario (ad esempio, il costo dell'accesso, i costi di utenza, i costi manutenzione), **e** informazioni sugli sconti **e** sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche.

Emendamento

2.2. Le tariffe generali, con l'indicazione **dei servizi forniti e di** ogni elemento tariffario (ad esempio, il costo dell'accesso, i costi di utenza, i costi manutenzione). **Sono incluse altresì le** informazioni sugli sconti, sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche **e su eventuali costi supplementari, nonché sui costi relativi alle apparecchiature terminali.**

Emendamento 151

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato III – tabella – colonne 2 e 3

Direttiva 2002/22/CE

Allegato III – tabella – colonne 2 e 3

Testo della Commissione

ETSI EG 201 769-1

Emendamento

ETSI EG 202 057